



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3377

Seduta del 11/11/2024

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi di concerto con gli Assessori Gianluca Comazzi e Giorgio Maione

Oggetto

APPROVAZIONE DEI "CRITERI E INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IDONEI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI LOGISTICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE" IN ATTUAZIONE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2024 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI COMAZZI E MAIONE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali

Carmine D'Angelo

Roberto Laffi

Dario Fossati

I Dirigenti

Anamaria Ribaudò

Stefano Buratti

Dario Fossati



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2024, n. 15 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale” (in seguito ‘Legge’);

#### **PREMESSO CHE:**

- la Legge individua i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana;
- il comma 2 dell'art. 1 della Legge qualifica come insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale: le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari. Rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale quelli per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti localizzati in aree la cui destinazione d'uso è sempre oggetto di specifica previsione nel Piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che superino la soglia di tre ettari di superficie operativa;
- il comma 4 dell'art. 1 della Legge dispone che le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sono definite ‘ambiti territoriali idonei’;

#### **VISTI:**

- l'articolo 3 della Legge che stabilisce i principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale, come sopra identificati, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e degli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei da parte delle Province – nell'ambito dei rispettivi Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 15 della l.r. 12/2005 – ovvero della Città metropolitana di Milano, a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale dal Piano territoriale metropolitano (PTM) di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. 32/2015;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- l'art. 6, comma 1, della Legge, in base al quale tali criteri e indirizzi sono approvati dalla Giunta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa;

**VISTO** l'allegato A alla presente DGR, 'Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei' che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 1.1.1. "Potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023;

**VISTI** la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, in particolare il "IX Provvedimento Organizzativo 2023" approvato con D.G.R. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni e considerazioni richiamate in premessa, l'allegato A - 'Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 8 agosto 2024, n. 15 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione dell'allegato A - 'Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' sul BURL e sul portale istituzionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO  
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge